

## **Parere n.164 del 20 dicembre 2007**

### **PREC297/07**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Impresa Alfa Costruzioni di Falascina Alessandra.- Lavori di completamento della rete fognaria comunale. S.A. Comune di Vitulazio

### **PREC339/07**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Impresa Alfa Costruzioni di Falascina Alessandra.- lavori di rialzo e ringrosso argine destro del Po di Maistra fra gli stanti 61- 67 in Comune di Porto Tolle. S.A. Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).

### **Il Consiglio**

#### *Considerato in fatto*

In data 19.06.2007 e 02.07.2007 sono pervenute all'Autorità le istanze di parere in oggetto, riunite per identità oggettiva e parzialmente soggettiva, con le quali l'Impresa Alfa Costruzioni di Falascina Alessandra ha richiesto il parere dell'Autorità in merito alla regolarità dell'operato delle Commissioni di gara.

L'impresa ha richiesto alle stazioni appaltanti Comune di Vitulazio ed AIPO, che hanno bandito le gare in oggetto, il riesame della documentazione delle imprese partecipanti alle rispettive gare al fine di verificare se le stesse, ai fini della riduzione della garanzia fideiussoria, abbiano presentato il certificato UNI EN ISO 9001 autenticato ai sensi dell'art.18 del d.P.R. 445/2000, facendo rilevare che la presentazione di una certificazione di qualità autenticata in modo difforme avrebbe avuto come conseguenza automatica l'esclusione delle imprese partecipanti.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale, le due stazioni appaltanti hanno rappresentato che, secondo quanto prescritto nei rispettivi bandi da gara, l'offerta doveva essere corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto sotto forma di cauzione o fideiussione, e che il valore della garanzia veniva ridotto del cinquanta per cento per le imprese certificate UNI EN ISO 9001.

Il bando di gara del Comune di Vitulazio richiedeva espressamente che il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ovvero la dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, risultasse esclusivamente dall'attestazione di qualificazione SOA. La S.A. ha, altresì, evidenziato che tutti i concorrenti hanno presentato, oltre all'attestato SOA, anche il certificato di qualità aziendale in copia conforme, pur se non richiesto dal bando di gara.

Il bando di gara dell'AIPO consentiva la presentazione della copia conforme del certificato di qualità aziendale, non necessaria se il possesso della qualità risultava dall'attestazione di qualificazione SOA.

#### *Ritenuto in diritto*

L'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, stabilisce che "l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti."

Con determinazione n. 29/2002, l'Autorità ha chiarito che spetta agli organismi di qualificazione attestare l'esistenza nei soggetti che essi hanno qualificato del possesso della certificazione di sistema di qualità oppure della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità. Tali certificazioni devono essere possedute dalle imprese qualificate secondo la cadenza temporale, articolata in rapporto alle classifiche, di cui all'allegato B al d.P.R. 34/2000 e costituiscono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.P.R. 34/2000, un presupposto per il rilascio dell'attestazione di qualificazione.

Allo scopo l'impresa che aspira alla qualificazione deve produrre alla SOA che dovrà attestarne l'esistenza, la certificazione del sistema di qualità conseguito nei tempi utili all'istruttoria della stessa SOA.

L'Autorità è dell'avviso che il possesso, nei limiti e con le scadenze temporali di cui all'allegato B al d.P.R. 34/2000, della certificazione del sistema di qualità di una impresa è presupposto stesso per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Sulla base di quanto sopra, il possesso della certificazione di qualità si desume dall'attestazione SOA, senza necessità per l'impresa di presentare nessun altro documento.

Nel caso di specie, la disciplina di gara in esame non prevedeva, ai fini del beneficio della riduzione della cauzione, l'obbligo per le imprese di presentare la certificazione attestante il possesso del sistema qualità, laddove lo stesso risultasse dall'attestazione SOA e, pertanto, i concorrenti, avendo prodotto l'attestazione SOA, non erano tenuti a fornire la copia del certificato del sistema di qualità.

Per quanto attiene alla possibilità di produrre, ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. 445/2000, copia conforme all'originale del certificato UNI EN ISO 9001, si richiama il recente positivo orientamento della giurisprudenza amministrativa.

In base a quanto sopra considerato

## **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non si rilevano elementi di non conformità alla normativa di settore nell'operato delle stazioni appaltanti in riferimento alle procedure di gara di che trattasi.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Guido Moutier

IL PRESIDENTE

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 13 febbraio 2008